

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2342)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1962 (V. Stampato n. 4212)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 dicembre 1962*

**Concessione di una indennità *una tantum*  
al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio nel secondo semestre 1962, è concessa una indennità forfetaria *una tantum*, non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o

paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso non raggiungano trenta giorni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assunti per lavori di carattere stagionale, nonché al personale di altre Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in posizione di comando o di distacco, semprechè sia stato ammesso a beneficiare del premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 2.

All'onere di 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.